

Comune di Blenio



MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 16/2016

Trattanda no. 7

Adozione di un regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Blenio

Lodevole Consiglio comunale,
Signore e signori Presidente e Consiglieri comunali,

con il presente messaggio sottoponiamo per approvazione il nuovo regolamento per la videosorveglianza all'interno del nostro comprensorio comunale.

Premessa

Da tempo sono ormai frequenti i casi di abusi ed indisciplina presso i centri di raccolta dei rifiuti, in particolar modo si registrano abusi nel mancato utilizzo dei sacchi ufficiali ed in taluni casi danneggiamenti alle strutture, causando inevitabilmente degli importanti costi per il ripristino delle strutture e per le tasse supplementari addebitate al Comune da parte del Consorzio nettezza urbana. Visto che le azioni di sensibilizzazione non sempre danno i frutti sperati e l'identificazione degli autori è difficoltosa ed in molti casi impossibile, il Municipio è costretto a proporre l'introduzione di un sistema di videosorveglianza dissuasiva.

La videosorveglianza dissuasiva interessa una cerchia indeterminata di persone ed è volta a prevenire fatti illegali e garantire la sicurezza e l'ordine pubblico, consentendo l'identificazione di persone su suolo pubblico ed in prossimità degli stabili pubblici, quindi non solo presso i centri di raccolta dei rifiuti.

Base legale

La giurisprudenza del Tribunale federale ha chiarito che la videosorveglianza a scopo dissuasivo può ledere i diritti fondamentali delle persone, da ciò la necessità di definire una base giuridica contenuta in una legge in senso formale (regolamento comunale), per regolamentare l'installazione di videocamere sul proprio territorio. La legislazione cantonale è silente su questo tema. L'autonomia legislativa a favore dei Comuni ticinesi ha permesso negli ultimi anni a molti enti pubblici di dotarsi di un proprio regolamento in materia.

La visualizzazione sotto forma di immagini e suoni relativi a persone fisiche o che consente di identificarle (poco importa se direttamente o indirettamente), come nel caso della videosorveglianza, costituisce a tutti gli effetti una raccolta di dati e di conseguenza una loro elaborazione ai sensi della legge sulla protezione dei dati personali (LPDP). L'acquisizione e la conservazione di materiale d'identificazione possono in effetti configurare un'ingerenza nella sfera privata del cittadino. I dati personali possono essere quindi elaborati soltanto qualora esista una base legale o se l'elaborazione serve all'adempimento di un compito legale.

Il nuovo regolamento

Con questo nuovo regolamento s'intende disciplinare l'installazione di videocamere sul territorio del Comune di Blenio, regolando il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati, per proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche ed il loro servizio da azioni manifestamente illegali. Qui di seguito riportiamo gli elementi principali del regolamento.

- la posa e l'uso delle videocamere avverrà ad opera del Municipio nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità (art. 2). Nel commisurare la necessità di un sistema di controllo tramite videocamere al grado di rischio, va evitata la rilevazione di dati in aree che non sono soggette a reali e concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza.

- l'installazione di un impianto di videosorveglianza presuppone un'analisi preventiva dei rischi e delle misure possibili ed entra in considerazione soltanto se altri mezzi di dissuasione risultano inadeguati ed inefficaci.
- allo scopo di evitare e prevenire riferimenti inappropriati alla vita privata dei cittadini, dovranno essere adottate misure ed accorgimenti di ordine pratico attinenti all'esercizio concreto della videosorveglianza. Si pensi in particolare alla necessità di informare, mediante avvisi ben leggibili, tutte le persone che entrano nel campo controllato dalle installazioni che in quel luogo si effettua la videosorveglianza (art. 4).
- è possibile registrare le riprese effettuate dalla videosorveglianza e conservarle il tempo strettamente necessario per rilevare eventuali violazioni di legge. Di principio i dati personali registrati non sono trasmessi a terze persone e le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 7 giorni, a meno che si riferiscano ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale e debbano essere conservate fino alla loro comunicazione alle autorità competenti (artt. 5 e 6).
- la protezione dei dati è assicurata dal Municipio che avrà la facoltà di designare singole persone responsabili o di eventualmente istituire un apposito servizio (art. 7), al fine di impedire l'accesso ai dati da parte di terzi non autorizzati.

Sulla scorta di quanto sopra esposto chiediamo pertanto al Consiglio comunale di voler

risolvere:

1. È adottato il regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Blenio, articoli da 1 a 8, allegato al presente messaggio municipale.
2. Il regolamento entra in vigore con l'approvazione dell'Autorità cantonale competente.

Con stima.

Per il Municipio

Il Sindaco: C. Boschetti Straub



Il Segretario: L. Beretta

Allegato:

regolamento videosorveglianza

Olivone, 14 novembre 2016

Commissione preposta: **LEGISLAZIONE**